

# Ordinanza sulle norme contabili riconosciute (ONCR)

del 21 novembre 2012

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 962a capoverso 5 del Codice delle obbligazioni (CO)<sup>1</sup>;  
visti l'articolo 6b capoversi 1 e 2 della legge dell'8 novembre 1934<sup>2</sup> sulla banche,  
l'articolo 16 capoverso 2 della legge del 24 marzo 1995<sup>3</sup> sulle borse  
e l'articolo 87 della legge del 23 giugno 2006<sup>4</sup> sugli investimenti collettivi,  
*ordina:*

## **Art. 1** Norme contabili riconosciute

<sup>1</sup> Per le imprese assoggettate all'obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti secondo l'articolo 957 CO sono considerate norme contabili riconosciute le seguenti norme:

- a. gli «International Financial Reporting Standards (IFRS)» dell'International Accounting Standards Board (IASB)<sup>5</sup>;
- b. l'«International Financial Reporting Standard per le piccole e medie imprese (IFRS per le PMI)» dello IASB;
- c. le «Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti (Swiss GAAP RPC)» della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti<sup>6</sup>;
- d. gli «United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP)» del Financial Accounting Standards Board<sup>7</sup>;
- e. gli «International Public Sector Accounting Standards» (IPSAS) dell'International Public Sector Accounting Standards Board<sup>8</sup>.

<sup>2</sup> L'editore delle norme stabilisce le versioni linguistiche autorizzate.

### RS 221.432

- 1 RS 220
- 2 RS 952.0
- 3 RS 954.1
- 4 RS 951.31
- 5 [www.ifrs.org](http://www.ifrs.org)
- 6 [www.fer.ch](http://www.fer.ch)
- 7 [www.fasb.org](http://www.fasb.org)
- 8 [www.ifac.org/public-sector](http://www.ifac.org/public-sector)

**Art. 2** Prescrizioni contabili della FINMA

<sup>1</sup> Per le banche secondo la legge dell'8 novembre 1934 sulle banche e per i commercianti di valori mobiliari secondo la legge del 24 marzo 1995 sulle borse, le pertinenti prescrizioni contabili dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) equivalgono a una norma contabile riconosciuta (art. 28 dell'O del 17 mag. 1972<sup>9</sup> sulle banche).

<sup>2</sup> Per gli investimenti collettivi di capitale secondo la legge del 23 giugno 2006<sup>10</sup> sugli investimenti collettivi di capitale (LICol), le pertinenti prescrizioni contabili della FINMA equivalgono a una norma contabile riconosciuta (art. 91 LICol).

**Art. 3** Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

**Art. 4** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

21 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>9</sup> RS 952.02

<sup>10</sup> RS 951.31

*Allegato*  
(art. 3)

## **Modifica del diritto vigente**

L'ordinanza del 24 aprile 2002<sup>11</sup> sulla tenuta e la conservazione dei libri di commercio è modificata come segue:

### *Ingresso*

visto l'articolo 958<sup>f</sup> capoverso 4 del Codice delle obbligazioni<sup>12</sup>,

### *Art. 2 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Se i libri di commercio sono tenuti e conservati su supporto elettronico o in modo analogo e i documenti contabili sono rilevati e conservati su supporto elettronico o in modo analogo, occorre rispettare i principi del trattamento regolare dei dati.

<sup>3</sup> La regolarità della tenuta e della conservazione dei libri è retta dalle norme contabili riconosciute, sempreché il Titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni, la presente ordinanza e altre disposizioni esecutive non dispongano diversamente.

### *Art. 3*                    Integrità (autenticità e impossibilità di falsificazione)

I libri di commercio devono essere tenuti e conservati e i documenti contabili rilevati e conservati in modo che un'eventuale modifica sia constatabile.

### *Art. 4 cpv. 1*

<sup>1</sup> A dipendenza della natura e dell'estensione dell'azienda, l'organizzazione, le competenze, i modi di lavoro e le procedure, l'infrastruttura (macchinari e programmi informatici) applicati per tenere e conservare i libri di commercio devono essere documentati sotto forma di istruzioni di lavoro in un modo che permetta la comprensione dei libri di commercio e dei documenti contabili.

### *Art. 5*                    Obbligo di diligenza generale

I libri di commercio e i documenti contabili devono essere conservati con cura, in modo ordinato e protetti da influenze dannose.

### *Art. 6 cpv. 1*

<sup>1</sup> I libri di commercio e i documenti contabili devono essere conservati in modo che la persona autorizzata possa consultarli e verificarli entro un termine adeguato, fino alla fine del periodo di conservazione.

<sup>11</sup> RS 221.431

<sup>12</sup> RS 220

